



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

**Procedimento n. GSP17048**

**Data: 27/10/2017**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione della Segreteria Generale FISG del 24/10/2017 relativo all'incontro (8907) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 non disputatosi a Pinerolo (TO) il 15/10/2017 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e Alleghe Hockey U19 (018).

B) Precedenti:

Precedenti per Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018):<BR> GSP17002 del 16/09/2017: Ripetizione partita risultato di gara non omologato ed incontro da recuperare

C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)** a tavolino con il punteggio di 0-5 ai sensi dell' art. 30 del Regol. di Giustizia e N.O.F.A. - Giovanili - Anno Sportivo 2017/2018.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)** di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018, 22, n.1 lett. b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia .

D) Motivazione:

### **Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)**

- preso atto che l'incontro di campionato nazionale Under 19 tra HC.Valpellice Bulldogs e Alleghe Hockey previsto per il 15.10.2017 è stato annullato - per rinuncia esplicita da parte della società Alleghe Hockey - dai competenti organi F.I.S.G., come da nota dd. 13.10.'17, trasmessa all'Ufficio di questo Giudice Sportivo in data 24.10.2017;
- considerato, pertanto, che la mancata disputa dell'incontro è da addebitarsi ad esclusiva responsabilità della società Alleghe Hockey, nei cui confronti dev'essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi delle N.O.F.A. - Giovanili - Anno Sportivo 2017/2018 e art. 30 Regol. di Giustizia;
- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata in €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi dell' art. 7C) delle N.O.F.A - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018;
- ciò premesso, viste le N.O.F.A. - Giovanili - Anno Sportivo 2017/ 2018, nonché l' art. 30 del Regol. di Giustizia

### **sancisce**

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società Alleghe Hockey;

- visti gli artt. 7C) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017 /2018 e 22, n.1 lett. b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia



**infligge**

alla società Alleghe Hockey la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00)

**dispone**

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società Alleghe Hockey.

**Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi